



Bruxelles, 10.4.2019  
COM(2019) 184 final

2019/0094 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della  
convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione  
alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'organismo istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (di seguito, "convenzione NASCO") in relazione all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito") a tale convenzione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, il Regno Unito diventerà un paese terzo e il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi ad esso alla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di accordo, il 13 aprile 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non stabilisca all'unanimità una data successiva.

Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione. Negli orientamenti del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché esso rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro.

L'Unione e il Regno Unito hanno negoziato un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, approvato dal Consiglio europeo del 25 novembre 2018 (di seguito, "accordo di recesso"). Le procedure interne per la conclusione dell'accordo di recesso sono in corso a livello dell'Unione<sup>1</sup>. La parte quarta dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito (di seguito, "periodo di transizione"). L'Unione informerà i suoi partner internazionali in merito alle disposizioni specifiche previste nell'accordo di recesso in base alle quali, durante il periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato al pari di uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, inclusa la convenzione NASCO.

Nella comunicazione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", del 13 novembre 2018, la Commissione ha illustrato le misure di emergenza che prevede di adottare nel caso in cui, alla data del recesso, non entri in vigore alcun accordo di recesso. Nella comunicazione la Commissione ha elencato le azioni ritenute necessarie, rammentando che in una fase successiva potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi.

Il 13 dicembre 2018 e il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo (articolo 50) ha rinnovato l'invito a intensificare i lavori sulle misure di preparazione e di emergenza a tutti i livelli per far fronte alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.

---

<sup>1</sup> Cfr. decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente. Tale situazione cesserà alla data in cui il Regno Unito non sarà più soggetto alla convenzione NASCO in quanto Stato membro dell'Unione.

L'obiettivo principale della convenzione NASCO è "contribuire, attraverso la consultazione e la cooperazione, alla conservazione, alla ricostituzione, all'incremento e alla gestione razionale delle popolazioni di salmone, tenendo conto dei migliori dati scientifici disponibili". La convenzione NASCO è entrata in vigore il 1° ottobre 1983. Il Consiglio dell'Unione europea è depositario della convenzione NASCO.

## **2.1. L'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale**

L'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale è un'organizzazione internazionale istituita ai sensi della convenzione NASCO. Essa è stata istituita tenendo direttamente conto delle disposizioni specifiche relative agli stock ittici anadromi di cui all'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (di seguito, "UNCLOS").

La convenzione si applica agli stock di salmone selvatico che migrano oltre le zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri dell'Atlantico, a nord del 36° di latitudine nord, lungo tutto il loro percorso migratorio.

La NASCO è pertanto responsabile della regolamentazione dell'attività di pesca del salmone selvatico in mare in tutto l'Atlantico settentrionale. Essa si occupa inoltre di altri aspetti pertinenti connessi alla conservazione degli stock di salmone selvatico. In un contesto più ampio, la NASCO esamina altresì opportune misure supplementari per le acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, al fine di garantire la sopravvivenza del salmone selvatico dell'Atlantico.

La NASCO ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti, gode della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi.

## **2.2. La NASCO**

La NASCO è composta da un consiglio, tre commissioni regionali (la commissione per l'America settentrionale, la commissione per l'Atlantico nord-orientale e la commissione per la Groenlandia occidentale) e da un segretariato. Nel consiglio siedono rappresentanti di tutte le parti contraenti della convenzione: Canada, Danimarca (per quanto riguarda le Isole Fær Øer e la Groenlandia), Unione europea, Norvegia, Federazione russa e Stati Uniti d'America. La Francia (per quanto riguarda Saint Pierre e Miquelon) partecipa alle riunioni della NASCO in qualità di osservatore.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione NASCO<sup>2</sup> in quanto l'oggetto di quest'ultima ricade nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca per la quale l'Unione ha competenza esclusiva. Gli Stati membri sono soggetti alla convenzione NASCO a norma del diritto dell'Unione.

L'Unione europea è membro a pieno titolo della commissione per l'Atlantico nord-orientale e della commissione per la Groenlandia occidentale. Nella commissione per l'America settentrionale, l'Unione europea ha il diritto di presentare e votare proposte di misure normative riguardanti gli stock di salmone selvatico originari di territori dell'Unione. A tal fine, l'Unione è considerata membro di tale commissione per quanto attiene all'esame di tali proposte.

---

<sup>2</sup> *GUL 378 del 31.12.1982, pag. 24.*

### **2.3. Il previsto atto della NASCO**

La convenzione NASCO è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio della NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.

Con lettera del 28 febbraio 2019, il Regno Unito ha presentato al presidente del consiglio della NASCO una richiesta di approvazione della sua adesione alla convenzione NASCO. L'11 marzo 2019 il segretariato della NASCO ne ha dato notifica a tutte le parti della convenzione, compresa la Commissione europea. In conformità all'articolo 17 della convenzione NASCO, è necessaria la previa approvazione del consiglio della NASCO affinché l'adesione del Regno Unito sia considerata valida.

Le decisioni del consiglio della NASCO sono prese alla maggioranza di tre quarti dei voti dei membri presenti che esprimono un voto affermativo o negativo. Si può procedere alla votazione unicamente in presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio.

Gli strumenti di approvazione o di adesione devono essere successivamente depositati presso il depositario. Per ciascuna parte che aderisce alla convenzione NASCO dopo il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione richiesti, la convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento di adesione.

Il Regno Unito ha precisato che la richiesta presentata rientra in un piano di emergenza previsto nell'eventualità di un recesso in assenza di accordo. Nella sua richiesta, il Regno Unito precisa che, nel caso in cui l'accordo di recesso sia firmato, ratificato e approvato [...], il Regno Unito si asterrà dal depositare il proprio strumento di adesione per diventare membro della NASCO a sé stante con effetto a decorrere dalla data del suo recesso dall'Unione europea.

### **3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La presente decisione del Consiglio dovrebbe permettere alla Commissione di approvare, a nome dell'Unione, l'adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO tenuto conto della seguente condizione: vista l'attuale incertezza quanto alla data e ai termini del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'approvazione dell'Unione dovrebbe essere comunicata alla NASCO soltanto quando il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca, quale stabilito dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, consiste nel *"garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare"*.

È nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (di seguito, "UNCLOS") e dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (di seguito, "UNFSA"), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

---

<sup>3</sup> *GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.*

A norma dell'articolo 66 dell'UNCLOS, gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine delle specie anadrome deve garantirne la conservazione mediante l'adozione di opportune misure intese a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora stock anadromi migrino verso acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, o le attraversino, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali stock.

Lo Stato d'origine degli stock anadromi e gli altri Stati che pescano tali stock devono adottare opportune disposizioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 dell'UNCLOS. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Il Regno Unito, in quanto Stato di origine e Stato che esercita giurisdizione in materia di pesca, ha interessi legittimi nella zona della convenzione NASCO in quanto le acque della sua zona economica esclusiva e le zone di alto mare adiacenti rientrano nella zona della convenzione NASCO.

L'adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure necessarie di gestione e conservazione del salmone, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione europea, e di garantire che le attività di pesca non pregiudichino la sostenibilità dello o degli stock.

Alla luce degli interessi di pesca legittimi del Regno Unito nella zona della convenzione NASCO, dell'obbligo per il Regno Unito di cooperare alla necessaria gestione delle attività di pesca e dell'esigenza di garantire il carattere vincolante delle decisioni NASCO al momento dell'adesione del Regno Unito, la Commissione raccomanda che la richiesta di adesione del Regno Unito venga accolta.

Si propone che la Commissione sia autorizzata a informare il presidente del consiglio della NASCO in merito alla posizione dell'Unione a favore dell'adesione del Regno Unito a partire dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito, e a esprimere il proprio voto in questo senso nell'ambito del consiglio della NASCO che deciderà in merito all'adesione del Regno Unito.

Nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione secondo i termini previsti dall'accordo di recesso, ivi incluso il periodo di transizione, l'Unione, al momento della firma di tale accordo, notificherà ai suoi partner internazionali, incluse le altre parti della convenzione NASCO, che durante il periodo di transizione il Regno Unito dovrà essere considerato al pari di uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere

vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>4</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso di specie*

La convenzione NASCO è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio della NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.

Le decisioni del consiglio della NASCO sono prese alla maggioranza di tre quarti dei voti dei membri presenti che esprimono un voto affermativo o negativo. Si può procedere alla votazione unicamente in presenza di almeno due terzi dei membri del consiglio della NASCO.

L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario e ha effetto alla data in cui quest'ultimo ne accusa ricevuta.

Il depositario informa tutti i firmatari e tutte le parti aderenti del deposito degli strumenti di approvazione o adesione e notifica la data e le parti per le quali la convenzione entra in vigore.

L'adesione del Regno Unito, una volta effettiva, avrà carattere vincolante nell'ambito del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO e potrà incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione NASCO. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue molteplici finalità o ha varie componenti, una delle quali sia da considerarsi principale e le altre solo accessorie, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune della pesca.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43 del TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale<sup>5</sup> (di seguito, "convenzione NASCO") è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio<sup>6</sup> ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1983.
- (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, il 13 aprile 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.
- (3) Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione.
- (4) Negli orientamenti del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché esso rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro.
- (5) L'accordo di recesso contiene le modalità di applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito delle disposizioni del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso (di seguito, "periodo di transizione"). Se tale accordo entrerà in vigore, il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità a detto accordo e cesserà di essere applicabile alla fine di tale periodo.
- (6) La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente.

---

<sup>5</sup> GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.

<sup>6</sup> Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

- (7) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all'adesione, previa approvazione del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell'Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.
- (8) Il 28 febbraio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NASCO quale parte contraente, tenuto conto della possibilità che non venga concluso un accordo di recesso entro la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso.
- (9) A norma dell'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)<sup>7</sup>, gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine delle specie anadrome deve garantirne la conservazione mediante l'adozione di opportune misure intese a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora stock anadromi migrino verso acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, o le attraversino, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali stock.
- (10) Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA)<sup>8</sup>, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
- (11) Come disposto dall'articolo 66 dell'UNCLOS, lo Stato d'origine degli stock anadromi e gli altri Stati che pescano tali stock devono adottare opportune disposizioni ai fini dell'applicazione di tale disposizione. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (12) L'adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, e di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati.
- (13) È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito,

---

<sup>7</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>8</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale, istituita dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito a tale convenzione, a condizione che tale approvazione prenda effetto a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*